

Piazza Tribunale, 1
Palazzo di Giustizia
3° piano, stanza 344
I - 39100 Bolzano (BZ)
www.ordineavvocati.bz.it

Gerichtspratz 1
Justizpalast
3. Stock, Zimmer 344
I - 39100 Bozen (BZ)
www.anwaltskammer.bz.it

Tel. +39 0471 28 22 21
Fax +39 0471 27 22 29
info@ordineavvocati.bz.it
info@anwaltskammer.bz.it
C.F./Steuer-Nr. 80000070211



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLZANO
RECHTSANWALTSKAMMER BOZEN

COMUNICATO STAMPA

L'Avvocatura della Provincia Autonoma di Bolzano, rappresentata dallo scrivente Consiglio dell'Ordine, unitamente alla Camera Penale di Bolzano ed all'Associazione Italiana Giovani Avvocati – Sezione di Bolzano, in riferimento alle pesanti esternazioni espresse di recente dai rappresentanti di Wada (Agenzia mondiale antidoping) - e riportate dal quotidiano "Alto Adige" nell'edizione di sabato 20.02. c.a. - nei confronti del Giudice per le Indagini preliminari presso il Tribunale di Bolzano, dr. Walter Pelino, in ragione delle motivazioni poste a fondamento del provvedimento di archiviazione del procedimento a carico di Alex Schwazer, ritiene doveroso intervenire a sostegno dell'operato del citato Magistrato, rinnovando al medesimo la propria stima.

E' preciso convincimento del Foro bolzanino, in tutte le sue componenti associative, che occorra innanzitutto sempre tenere distinto un qualunque provvedimento emanato dall'Autorità Giudiziaria dalla figura del singolo Magistrato che lo ha adottato.

Soltanto il primo potrà legittimamente essere oggetto di critica, sul piano giuridico, attraverso l'attivazione dei mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento statale, mentre nei confronti dell'Organo emanante non potrà mai esserci una presa di posizione, (neppure di compiacimento ...), pacifico essendo che la funzione giurisdizionale viene esercitata dal Magistrato- quale Organo terzo ed imparziale - "impersonalmente" ed "in nome del Popolo italiano",

Vi è da aggiungere che l'operazione di identificazione del singolo Giudice con il provvedimento da esso emanato non è soltanto errata dal punto di vista concettuale, ma è soprattutto pericolosamente ingannevole, in quanto inducente a ritenere che il dispositivo e la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia espressione del convincimento del tutto personale e come tale apodittico del giudice, e non invece – come normativamente previsto - il frutto di un'attenta e misurata valutazione del compendio probatorio emerso all'esito di un'oggettiva attività istruttoria promossa e condotta (in prevalenza) dal Pubblico Ministero e dagli Avvocati difensori delle parti.

Il procedimento condotto dal dr. Pelino si è svolto inequivocabilmente nel pieno rispetto delle richiamate regole processuali e la disposta archiviazione è esattamente il frutto di una valutazione rigorosissima degli elementi di prova emersi nel corso di un'istruttoria articolata, puntuale ed esaustiva.

Ed allora, concludendo, se è doveroso tutelare il diritto di critica avverso un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, purché esercitato nelle forme sopra richiamate, ritiene il Foro bolzanino che non possano trovare sede in uno stato di diritto le considerazioni espresse da Wada, come riportate dal Vostro quotidiano, in quanto dirette a minare la credibilità ed il senso di indipendenza del Giudice Walter Pelino, magistrato cui l'avvocatura della provincia di Bolzano riconosce di avere sempre operato in assoluta osservanza del principio di "terzietà" e nel pieno rispetto delle parti processuali e dei loro diritti.

Bolzano, lì 23.02.2021

Distinti Saluti

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati della Provincia Autonoma di Bolzano
avv. Franco Biasi

